

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## NOVITA' IVA E ADEMPIMENTI

a cura di Francesco Zuech

Ufficio fiscale Apindustria Confimi Vicenza  
e coordinamento fiscale Confimi industria

**confimiindustria**  
Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana e dell'Impresa Privata

1

### Sommario



#### Le nuove regole per la detrazione Iva

Denuncia ANC-Confimi e il punto dopo la CM 1/E/2018

Gli spazi di operatività recuperati per le fatture di acquisto di fine anno

Dichiarazione integrativa

Note di accredito

#### Novità adempimenti

Novità calendario 2018

Novità spesometro

L'obbligo generalizzato della fatturazione elettronica dal 2019

Abolizione scheda carburanti

Novità tenuta/stampa registri Iva vendite e acquisti

Novità Intrastat 2018

#### Altre novità redditi e agevolazioni

Pacchetto Industria 4.0 (proroghe iper e super ammortamento, credito d'imposta formazione, Sabatini)

Bonus ristrutturazioni/riqualificazioni

Bonus pubblicità

Dividendi e capital gain

Altre novità deduzioni/detractions

#### Altre novità Iva

Recupero Iva addebitata per errore

Detrazione Iva addebitata per errore

Interpretazione autentica disciplina beni significativi edilizia

Sospensione modelli F24/compensazioni

Split payment

Dichiarazione annuale Iva

Indennizzo costo polizze

2

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## I NUOVI LIMITI PER LA DETRAZIONE IVA FATTURE DI FINE ANNO

Art. 2 D.L. 50/2017



Riscrittura art. 19 e art. 25 DPR 633/72

"si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017".

3

Termine per la detrazione Iva fatture acquisto



### LA NORMA A CONFRONTO

Art. 19 co.1 DPR 633/72

Il testo normativo ante modifiche D.L. 50/2017	Il testo in vigore dal 24/4/2017 post art.2 D.L. 50/2017
1. ... Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile e può essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.	1. ... Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati <b>sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto</b> ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
<b>Dies a quo</b> MOMENTO ESIGIBILITA'	<b>Dies a quo e dies ad quem</b> MOMENTO ESIGIBILITA'
<b>Dies ad quem</b> DICHIARAZIONE SECONDO ANNO SUCCESSIVO	Esercitabile al più tardi con la relativa dichiarazione annuale

4

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Termini per l'annotazione 

## ANNOTAZIONE FATTURE ACQUISTI

**Art. 25 co.1 DPR 633/72**

Il testo normativo ante modifiche	Il testo in vigore dal 24/4/2017 post D.L. 50/2017
Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta.	Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica <b>nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale</b> relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.


Decorrenza (Audizione AE 04/05/2017)

Art.2 co-2-bis D.L.50


- Le novità operano per fatture emesse e ricevute nel 2017
- Non anche per quelle ricevute e non registrate negli anni precedenti (laddove non siano già spirati i termini precedenti)


"si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017".


5

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva 

## CRITICITA' DELLE NUOVE REGOLE

 **FATTURE DIFFERITE EMESSE IL 15/01/2018 RELATIVE A DICEMBRE 2017**


 **FATTURE E BOLLETTE DOGANALI ANNO 2017 CHE ARRIVANO NEL 2018 E NON RIESCO AD IMPUTARE NEL 2017**


 E per quelle in reverse (es. acquisto intracomunitario) ci sono problemi ?


Mi salvo con imputazione in DAI relativa al 2017 ma vado a credito !

E se arriva dopo la spedizione DAI (30/4/2018) ?

Dichiarazione integrativa ?

 **FATTURE EMESSE IN RITARDO DAL FORNITORE (anche non necessariamente oltre i 4 mesi trascorsi i quali scatta l'obbligo di autofattura denuncia)**

 **NOTE ACCREDITO NON EMESSE ENTRO L'ANNO IN CUI SORGE IL DIRITTO AL RECUPERO DELL'IVA**



Denuncia ANC-CONFIMI alla Commissione UE contro presunta violazione principio neutralità Iva, proporzionalità equivalenza ed effettività (maggio 2017)

Criticità in gran parte assorbite


Posizioni già recepite AE in CM 1/E del 17/1/2018

6

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Termini per l'annotazione 


## DICHIARAZIONE IVA 2018 (RELATIVA AL 2017)

**Quadro VF - Istruzioni a confronto**

Bozza istruzioni VF	Modello approvato 15/01/2018
... Il quadro si compone di quattro sezioni: ... Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate <b>nel 2017</b> sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 <b>ovvero</b> su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate nello stesso anno. ...	... Il quadro si compone di quattro sezioni: ... Nel quadro devono essere indicati l'imponibile e l'imposta relativi ai beni e servizi acquistati e importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate sul registro degli acquisti di cui all'art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 registrate nello stesso anno. ... <b>Eliminato richiamo anno annotazione</b>

**Interpretazione** → Il nuovo modello offre quindi spazio alla possibilità di detrarre in dichiarazione Iva le fatture datate 2017 annotate successivamente (entro i termini di invio della dichiarazione)

7

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva 

## LE MOTIVAZIONI DELLA MODIFICA NORMATIVA

**Relazione al decreto**

→ "Il Gap Iva rappresenta una delle criticità più rilevanti ..."

→ per ovviare a tale inconveniente, negli ultimi anni ha fatto introdurre "comunicazioni massive di promozione della compliance (c.d. "cambio verso") finalizzate a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti e, quindi, a recuperare somme a tassazione per mezzo di processi lavorativi di minore intensità di lavoro";

→ una precondizione necessaria al successo di tale strategia sarebbe quella di un "utilizzo massivo di vaste base di dati tramite opportuni incroci al fine di scoprire anomalie da comunicare al contribuente suggerendogli le opportune procedure per porvi rimedio" e,

→ per quanto riguarda l'IVA, viene sostenuto che "molto efficace è il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti" e che, al fine di effettuare correttamente tali incroci, "è necessario che sussista una coincidenza temporale fra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto".

8

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## POSSIBILI INTERPRETAZIONI

Posizioni recepite  
AE n CM 1/E del  
17/1/2018



Sentenza del 29 aprile 2004, Terra Baubedarf-Handel, C-152/02, punto 34 (DE)

La detrazione prevista dalla direttiva deve essere operata con riguardo al periodo nel quale coesistono i due presupposti previsti ... (art. 168 e 178 Direttiva 2006/112/CE, nda). *“In altri termini, la cessione di beni o la prestazione di servizi deve essere stata effettuata e il soggetto d'imposta deve essere in possesso della fattura o di un altro documentato considerato ad essa equivalente, secondo i criteri fissati dallo Stato membro interessato”.*



C.M. n° 328/E del 24/12/1997, punto 3.5.2

Ante DL 50/2017

*“per esigenze che si ricollegano all'accertamento del tributo” ...“l'esercizio del diritto alla detrazione è subordinato al possesso di idoneo documento che, a seconda dei casi, assume la forma di fattura di acquisto, bolletta doganale, fattura di acquisto intracomunitario, autofattura, ecc.”*

9

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## POSSIBILI INTERPRETAZIONI



Conclusioni Avvocato Generale M. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA presentate il 26 ottobre 2017 - Causa C-533/16 (Volkswagen AG vs normativa Repubblica slovacca)

*“57. La direttiva IVA non indica espressamente il termine per l'esercizio del diritto a detrazione. Tale silenzio non osta a che le norme nazionali lo stabiliscano, per motivi di certezza del diritto. La Corte ha dichiarato che «un termine di decadenza la cui scadenza porti a sanzionare il contribuente non sufficientemente diligente, il quale abbia omesso di richiedere la detrazione dell'IVA a monte, privandolo del diritto a detrazione, non può essere considerato incompatibile col regime instaurato dalla sesta direttiva, purché, per un verso, detto termine si applichi allo stesso modo ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario (principio di equivalenza) e, per altro verso, esso non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto a detrazione (principio di effettività).*

*58. Orbene, il dies a quo di tale termine non può essere fissato esclusivamente in base al momento nel quale ha luogo la cessione dei beni, a prescindere da qualsiasi altra circostanza rilevante. Sebbene, conformemente all'articolo 167 della direttiva 2006/112, il diritto a detrazione sorga contestualmente all'esigibilità dell'imposta, il suo esercizio è possibile, ai sensi dell'articolo 178 della medesima direttiva, solo dal momento in cui il soggetto passivo entri in possesso della fattura in cui sia riflessa la cessione dei beni.”*

10

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## POSSIBILI INTERPRETAZIONI



Conclusioni Avvocato Generale Juliane Kokott presentate il 30 novembre 2017 - Causa C-8/17 (Flexipiso-Pavimentos Sa vs normativa Portogallo)


“Il diritto a detrazione dell’IVA assolta a monte sorge, in base all’articolo 168, lettera a), in combinato disposto con gli articoli 178, lettera a), e 226, punto 10, della direttiva IVA, quanto all’importo dell’imposta da assolvere esposto in fattura, solo al momento della ricezione della di quest’ultima. Un aumento a posteriori (rettifica) dell’importo dell’IVA da assolvere in una fattura modificata non implica che il diritto a detrazione sorga retroattivamente. Pertanto, le disposizioni della direttiva IVA ostano ad una disciplina per effetto della quale, in un caso come quello di specie, il termine per la detraibilità di tale imposta complementare decorra già dall’emissione della fattura originaria”

11

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## FATTURE DI FINE 2017 ARRIVATE NEL 2018 LE REAZIONI DI ALCUNI CESSIONARI/COMMITTENTI


Tensione nei rapporti cliente/fornitore	Alcuni clienti soggetti passivi a liquidazione Iva mensile paventano il rifiuto al pagamento dell’Iva in rivalsa se la fattura 2017 (ad esempio quella di dicembre) non arriverà in tempo utile per la liquidazione del 16 gennaio 2018 .  Sfogo comprensibile ma non condivisibile giacché la rivalsa dell’Iva è un obbligo (art. 18 co.3 DPR 633/72).
Le criticità	Oltre l’ultima liquidazione del 2017 la detrazione deve passare per la relativa dichiarazione Iva con le difficoltà e gli oneri impropri (gestione del credito Iva) che ne derivano.

12



Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva			
<b>FATTURE DI FINE 2017 ARRIVATE NEL 2018 POSSIBILI APPROCCI OPERATIVI "EURO ORIENTATI"</b>			
<b>Caso 1</b> Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 20/1/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Secondo interpretazioni di origine comunitaria il <i>dies a quo</i> per la detrazione si perfeziona con il possesso della fattura.</li><li>Il cessionario/committente potrebbe quindi sostenere la detrazione il 16 febbraio per gennaio ma <b>dovrà essere in grado (si ritiene) di documentare adeguatamente la data di arrivo/consegna della stessa.</b></li><li>Non chiaro se la detrazione potrà essere esercitata anche nelle liquidazioni successive e al più tardi con la dichiarazione Iva 2019 o se, oltre la liquidazione di gennaio 2018, l'ultima spiaggia rimanga la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017.</li></ul>	<b>Ammesso</b>	
<b>Caso 2</b> Fattura datata 31/12/2017 arrivata il 2/1/2018	<ul style="list-style-type: none"><li>Stesse considerazioni di cui sopra con la differenza che il cessionario/committente (tralasciando di documentare l'arrivo) riesce ad imputare la detrazione nel mese di dicembre in perfetta aderenza al dato letterale dell'articolo 19.</li></ul>		... e ci sarebbe anche il DPR 100/98 in tal senso
<b>Caso 3</b> Fattura differita datata 15/01/2018 relativa a d.d.t. di dicembre 2017	<ul style="list-style-type: none"><li>Stesse considerazioni di cui al caso 1 con la differenza che la data fattura 2018 assorbe il problema probatorio della data di arrivo.</li></ul>		

13

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva			
<b>OSSERVAZIONI SU CHIARIMENTI CM 1/E/2018</b>			
<b>Fattura datata 31/12 che arriva il 20 gennaio successivo</b>			
<p>Il diritto alla detrazione potrà essere esercitato (previa annotazione) nel corso dell'intero anno di arrivo e al più tardi con la presentazione della dichiarazione annuale Iva entro il 30 aprile dell'anno successivo all'arrivo della fattura. Viene suggerito, in tal'ultima ipotesi, l'adozione di un <u>apposito registro sezionale</u> ferma restando la possibilità di adottare anche soluzioni gestionali e informatiche diverse che garantiscano i medesimi effetti.</p>			
<p><b>Lo Statuto Contribuente salva chi ha retroimputato a dicembre 2017 rispetto all'arrivo</b> Distensiva, in nome dello Statuto del Contribuente (e visto che la circolare è uscita dopo la scadenza del 16/01/2018), anche la precisazione con cui si fanno salvi i comportamenti di coloro che hanno imputato a dicembre 2017 la detrazione dell'Iva relativa alle fatture arrivate successivamente al 31/12/2017 ed entro il 16/01/2018.</p>			
			
Per il 16/01/2018 buono tutto			
... ma poi il faro è la data di arrivo			

14

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## OSSERVAZIONI SU CHIARIMENTI CM 1/E/2018

### Modalità prova arrivo fattura – estratto CM 1/E

“... Per quanto concerne la verifica del momento in cui la fattura d'acquisto è stata ricevuta dal cessionario/committente, la ricezione stessa deve emergere (ove non risultante da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo) da una corretta tenuta della contabilità (si rinvia, al riguardo, alle indicazioni contenute nell'articolo 25, primo comma, in cui espressamente viene fatto obbligo al contribuente di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Permane, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto passivo cessionario/committente di procedere alla regolarizzazione della fattura di acquisto non emessa nei termini di legge o "irregolare", il cui inadempimento è sanzionato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 8 e comma 9-bis, ultima parte, del Dlgs 471/97.”



### Osservazioni Confimi Anc – nota congiunta 18/1/2018

Tono apprezzabilmente distensivo anche per quanto riguarda le modalità di verifica della data di arrivo della fattura (punto di spartiacque potenzialmente critico per le fatture di fine anno) di fatto riconducibile alla protocollazione progressiva richiesta dall'articolo 25 laddove la ricezione non risulti da posta elettronica certificata o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento. Accorgimento comunque, a nostro giudizio consigliabile, quello di documentare l'arrivo quantomeno per le fatture di fine anno e ferma restando la necessità (che la circolare ricorda ma che non rappresenta una novità) di presidiare i termini dell'autofatturazione denuncia di cui all'articolo 6 comma 8 e comma 9-bis del D.Lgs 471/97.

15

Art. 2 D.L. 50/2017 – Novità detrazione Iva



## OSSERVAZIONI SU CHIARIMENTI CM 1/E/2018

Estratto da Il sole 24 ore del 20/1/2018

I passaggi principali							
LA NUOVA REGOLA	LIQUIDAZIONI PERIODICHE-INDICAZIONI NORMATIVE	LIQUIDAZIONI PERIODICHE-PRASSI OPERATIVA	EFFETTI				
<p>Il dies a quo da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui si verifica la duplice condizione:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 dell'avvenuta esigibilità dell'imposta</li><li>2 del possesso di una valida fattura</li></ol>	<p>Il Dpr 100/1998 prevede che si possa portare in detrazione l'Iva sulle fatture di cui si è in possesso nel giorno in cui si esegue la liquidazione (previa annotazione delle stesse nel registro degli acquisti) per le quali il diritto alla detrazione può essere esercitato nello stesso mese (ai sensi dell'articolo 19 del Dpr 633/1972).</p>	<p>È prassi operativa consolidata da parte delle imprese quella di proseguire le registrazioni contabili di un determinato mese per alcuni giorni del periodo successivo al fine di ricardare le fatture ricevute nei primi giorni del mese successivo al corretto periodo di competenza (mese di effettuazione dell'operazione) e farle concorrere alla relativa liquidazione periodica.</p>	<p>L'Iva relativa a tali fatture non può più essere detratta nel mese di effettuazione dell'operazione pur avendo ricevuto e registrato il documento entro il termine per la relativa liquidazione periodica, posticipando quindi l'esercizio del diritto al periodo successivo.</p> <p><b>Esempio:</b></p> <table border="1"><tr><td>fattura esigibile emessa</td><td>ricevuta dal cliente</td></tr><tr><td>30 GENNAIO 2018</td><td>4 FEBBRAIO 2018</td></tr></table> <p><b>non può essere detratta nella liquidazione di giugno, ma entra nella liquidazione di luglio</b></p>	fattura esigibile emessa	ricevuta dal cliente	30 GENNAIO 2018	4 FEBBRAIO 2018
fattura esigibile emessa	ricevuta dal cliente						
30 GENNAIO 2018	4 FEBBRAIO 2018						

Dpr 100/98

1. **Entro il giorno 16 di ciascun mese**, il contribuente determina la differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell'imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ....


16

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

E oltre il 30 aprile ? 


**DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE ?** SI  
CM 1/E del  
17/1/2018

**Equiparazione termini a integrativa a sfavore** { **Iva → Art. 8 cc da 6-bis a 6-quinquies DPR 322/1998**  
**Redditi, Irap e 770 → Art. 2 cc 8 e 8-bis DPR 322/98**

Presentazione dichiarazione integrativa a favore	
Entro dichiarazione successiva	Oltre dichiarazione successiva
Utilizzo modello originario come integrativa	Utilizzo modello originario come integrativa + Inserimento credito nella dichiarazione (apposito quadro/sezione) della dichiarazione relativa all'anno in cui è presentata la dichiarazione integrativa
<b>Utilizzo credito</b> 1) Compensazione orizzontale (1)  2) Rimborso (2)	<b>Utilizzo credito</b> 1) Compensazione orizzontale per eseguire versamento di <b>debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo</b> a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa 2) Rimborso (2)

(1) Per credito Iva anche utilizzo in detrazione in sede di liquidazione periodica/DAI;  
(2) Rimborso Iva in presenza dei requisiti (art. 30 e 34 co.9 del DPR 633/72) riferiti all'anno per cui è presentata la dichiarazione integrativa.

17

E oltre il 30 aprile ? 

**DICHIARAZIONI IVA INTEGRATIVA A FAVORE ?** SI  
CM 1/E del  
17/1/2018

**QUADRO VN + VL 11 (NOVITA' DA MOD. IVA 2017)**

**N.B. Solo se dichiarazione integrativa presentata oltre scadenza successiva**

QUADRO VN	Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE					
VN1	1	2	3	4	5
VN2				,00	
VN3				,00	
VN4				,00	

Anno riferimento  
dichiarazione integrativa

Da riportare in  
VL11

Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*)	1	,00
		di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)	1	,00
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quadro, D.P.R. n. 322/98	1	,00
		Gruppo IVA (*)	2	,00

18

Materiale riservato ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

E in caso di contenzioso – art. 60 co.7 ?



## RECUPERO A SEGUITO CONTEZIOSO



Agenzia Entrate - Audizione parlamentare del 4/5/2017

SI  
CM 1/E del  
17/1/2018

*“... eventuali situazioni in cui all'intervenuta esigibilità dell'IVA non faccia seguito la tempestiva emissione della fattura, con conseguente decadenza del diritto alla detrazione dell'IVA per decorso del termine, potranno comunque essere sanate mediante il diritto alla detrazione dell'imposta o della maggiore imposta relativa ad avvisi di accertamento o di rettifica ai sensi dell'art. 60, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972. In tal caso, il soggetto passivo (cessionario o committente) potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA **al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno** in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa (alle condizioni esistenti al momento dell'esigibilità dell'imposta dell'operazione originaria)”.*

2° anno !!!??? Questa norma non è stata modificata 19

Termine per la detrazione Iva  
note accredito emesse



## LIMITAZIONE TEMPORALE NOTE DI ACCREDITO

Art. 19 co.1 DPR 633/72

*... al più tardi con la dichiarazione annuale Iva relativa al ... e alle condizioni esistenti al momento della nascita ...*

Estensione

Recupero Iva su note accredito art. 26 co. 2

*... il cedente o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione ...*

Da quando sorge il diritto al recupero (RM 89/E/2002; RM 127/E/2008; RM 42/E/2009; C.M.1/E/2018)


No per accrediti art. 26 co.3 perché vale solo un anno da operazione originaria  
Senza limiti per esigibilità differita ex art. 6, co.5 (R.M. n. 75/E/2002)

20

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



Termine per la detrazione Iva note accredito emesse

---


**COSA DICE LA C.M. 1/E/2018 PER LE N.A. ?**

↓


**PRATICAMENTE NULLA CHE RISOLVA I DUBBI**

Esempi	Momento in cui sorge il diritto al recupero Iva per fornitore	Termine ultimo per esercitarlo attraverso emissione nota accredito
<b>Dicembre 2017:</b> Esercizio clausola risolutiva espressa con reso merce venduta a marzo 2017 oppure chiusura infruttuosa di un fallimento	Dicembre 2017	30 aprile 2018 (termine Iva 2018 relativa al 2017)

**Emetto n.a. il 30/4/2018**

	Il 30 aprile 2018 è il dies a quo o il dies ad quem ?	Termine ultimo detrazione	Note
 1 <sup>a</sup> tesi (tranquilla)	In questo caso c'è coincidenza	30/04/2018 con la dichiarazione Iva 2018 relativa al 2017	Zero rischi
2 <sup>a</sup> tesi	E' il dies a quo perché considero la data di emissione assimilabile a quella di arrivo di una fattura passiva	Ho l'intero periodo residuo del 2018 (da aprile a dicembre) + il mod. Iva 2019	La C.M. 1/E/2018 non dice nulla al riguardo

21



Scadenze

---

**NOVITA' CALENDARIO SCADENZE DAL 2018**

**Commi 932-934 L-205/2017**


Adempimento	Scadenza
<b>Spesometro 2° trimestre (o 1° semestre)</b> <i>Co. 932 L. 205/2017</i>	Scadenza 30 settembre (prima era 15 settembre)
<b>Modello REDDITI</b> <b>Modello IRAP</b> <i>Co. 932 L. 205/2017</i>	La scadenza presentazione del 30 settembre si sposta <b>al 31 ottobre</b> . <b>N.B.</b> Solo al fine di evitare sovrapposizione di cui sopra e quindi solo in vigore dello spesometro ex art. 21 D.L. 78/2010 <b>N.B.</b> Non sono modificate le disposizioni dell'art. 2 del DPR 322/98
<b>Modello 770 e CU</b> <i>Art. 4 DPR 322/98 modificato da co.933 L. 205/2017</i>	<b>770</b> Scadenza presentazione del 31 luglio spostata <b>al 31 ottobre</b> . <b>CU</b> Stessa scadenza 770 per redditi esenti o non dichiarabili mediante 730 Scadenza invariata al 7/3, per la trasmissione al fisco, e 31/03, per consegna al sostituto, per le CU che interessano il 730
<b>Modello 730</b> <i>D.M. 164 del 31/5/1999 modificato da co.935 L. 205/2017</i>	Scadenza al 23 luglio sia per precompilato che ordinario (presentazione al sostituto ferma al 7 luglio). Gli adempimenti in capo ai professionisti abilitati / CAF sono così "scalettati": -29.6 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22.6; -7.7 per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23.6 al 30.6; -23.7 per le dichiarazioni presentate dall'1.7 al 23.7;

22

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## ULTIME MISURE CORRETTIVE SPESOMETRO

**Art. 1-ter D.L. 148 del 16/10/2017 introdotto in sede conversione da L. 172 del 4/12/2017**

Cosa	Novità
Rimedi errori 1 semestre 2017 (vale sia per spesometro che per opzione fatture elettroniche)	No sanzioni per <b>rimedio entro 28/02/2017</b> <i>all'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute relativamente alle comunicazioni effettuate per il 1° semestre 2017</i> ; (No € 2 per fattura – max 1.000 per trim; idem per chi ha fatto opzione FE)
Periodicità (facoltà)	Facoltà di trasmettere i dati <b>semestralmente</b> anziché trimestralmente <b>Solo per art. 21 DL 78 e no per chi ha fatto opz. DL 127 ????</b>
Semplificazione quantità dati (facoltà)	Solo partita Iva o codice fiscale soggetti coinvolti ( <b>NON SERVE INTERA ANAGRAFICA</b> ) Data e numero fattura Imponibili, aliquota e imposta Tipologia operazione (natura) se non c'è Iva
Fatture minime < € 300 e documento riepilogativo ex DPR 695/96	Facoltà inviare i dati del documento riepilogativo in luogo delle singole fatture (è superata <i>quindi la chiusura della C.M. 1/E/2017</i> ). <u>Modalità</u> : indicare propria partita Iva come controparte, data e numero documento riepilogativo, totale imponibile, aliquota e imposta
Amministrazioni pubbliche ex art 1 co.2 D.lgs 165/2001	Esonero trasmissione fatture emesse verso consumatori finali

In vigore spesometro

Modaltà attuative da definire con Provvedimento AE

23



## ULTIME MISURE CORRETTIVE SPESOMETRO

**Provvedimento attuativo (bozza 19/1/2018) + CS 19/1/2018**

**Scadenza per 2° semestre 2017**  
→ viene spostata al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento definitivo (quindi oltre il 28/02/2018)

**Nuove scadenze semestrali**  
→ ok anche per chi ha esercitato opzione Dlgs 127.

**Meno dati e possibilità di comunicare il documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro**  
→ Facoltà  
→ Sfruttabile anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017.


**Due nuovi software di controllo e di compilazione gratuiti**  
→ Stand alone (in locale)

24

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Spesometro


## RETTIFICA O ANNULLAMENTO DATI TRASMESSI

Fatture elettroniche Contributi elettronici **Info e Assistenza online**

**D. E' possibile inviare in un unico file i dati di fatture (emesse o ricevute) e i dati rettificativi di informazioni già inviate, relative ad altre fatture ?**  
 R. No, non è possibile trasmettere nello stesso flusso fatture nuove insieme alle rettifiche di precedenti fatture inviate.

**D. Nel caso di "rettifica della rettifica", quali valori devono essere indicati nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione> ?**  
 R. Le regole della rettifica prevedono che siano sempre indicati i riferimenti del file originario (quello con cui la prima volta sono stati trasmessi i dati), anche in caso di rettifiche successive.

**D. Nel caso, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisognerebbe annullare solo il file originario o annullare sia il file originario che il file con cui è stata fatta la rettifica ?**  
 R. L'annullamento deve fare riferimento esclusivamente al file con cui i dati sono stati trasmessi originariamente.

Dal portale "Fatture e Corrispettivi" > "Dati Fatture e comunicazioni Iva" > "Dati delle fatture" > "Aggiornamento" (oppure tramite funzioni del proprio gestionale)

**Aggiornamento**

Modifica o annulla i dati di un file già trasmesso.

Modifica dati ← PER RETTIFICARE  
 Annulla dati ← PER ANNULLARE

Id file:\*

Posizione:\*


**Procedi**

**Id file** è l'identificativo del file comunicato dal sistema all'utente in fase di trasmissione. E' sempre quello della trasmissione effettuata la prima volta contenente i dati che si voglio annullare (anche se il dato è già stato oggetto di rettifica)

**Eliminazione totale**  
 Se non valorizzato si intende riferito a tutti i dati contenuti nel file identificato dall'id file.

**Rettifica o eliminazione singola fatture**  
 Indicare posizione del documento all'interno del file

25

Spesometro


## RAVVEDIMENTO OMESSA O ERRATA TRASMISSIONE

**R.M. 104/E del 28/7/2017**

Per l'**omissione** o l'**errata trasmissione** dei dati delle fatture emesse e ricevute: Art. 11 co.2-bis D.Lgs 471/91

Sanzione € 2 per fattura; Max € 1.000 per trimestre; riduzione 50% se trasmissione entro 15 gg

**Ravvedimento**

**Esempio**

**180**

**fatture**

**trasmesse**

**errare**

Scadenza Adempimento	Correzione entro 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
1° trimestre 31 maggio anno n	15 giugno anno n	euro 20 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 22,50 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 25,71 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 30 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 36 (sanzione base di euro 180 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

Scadenza Adempimento	Correzione oltre i 15 giorni	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. a-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-bis	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-ter	Ravv. ex art. 13, comma 1, lett. b-quater
1° trimestre 31 maggio anno n	dal 16 giugno anno n	euro 40 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/9) entro il 29 agosto anno n	euro 45 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/8) entro il 30 aprile anno n+1	euro 51,43 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/7) entro il 30 aprile anno n+2	euro 60 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/6) entro il 31 dicembre n+6 (art. 57 del d.P.R. n. 633/1972)	euro 72 (sanzione base di euro 360 ridotta a 1/5) fino alla notifica dell'atto impositivo

1° semestre 2017


NO sanzioni per rimedio dati errati entro 28/02/2018

26

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi


# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018


Spesometro


## ALTRI CASI "CRITICI"

Alcune soluzioni sono "desumibili" dalle FAQ del portale "Fatture e Corrispettivi"

Il caso	La criticità	Soluzione
Fatture attive extraterritoriali emesse ai sensi dell'art. 21 co. 6-bis	Si usa "N6 inversione contabile" quando l'operazione è territoriale in altro Stato UE ove la controparte sia ivi debitore d'imposta; Si usa "N2 non soggetta" quando l'operazione è territoriale extra UE. N.B. Quelle "N2 non soggette, vanno comunicate anche dal cessionario se residente (art. 25 co.3)	Faq
Alberghi, ristoranti, noleggio auto all'estero	L'operazione in quanto non territoriale (art. 7-quater) non è rilevante né soggetta ad obbligo di annotazione Iva e quindi sarebbe coerente non trasmetterla; nulla osta, tuttavia, alla trasmissione con natura "N2".	/
Autofattura art.17 co.2 per acquisti interni da extra UE	Molti hanno annotato sé stessi come controparte; l'operazione va invece comunicata con i dati del fornitore estero	/
Acquisti interni in r.c. art. 17 co.2 da fornitore UE (compresi acquisti da soggetto con RF o Id)	Codificando l'anagrafica con IdPaese UE del fornitore, le specifiche pretendono l'utilizzo del tipo documento TD10 o TD11, ma tecnicamente non si tratta di acquisti intracomunitari	Probabilmente rimarrà irrisolto
Bollette d'importazione e soluzione transitoria 2017 ex R.M. 87/E UE	E' possibile utilizzare anche nel 2018 la soluzione transitoria (IDPaese "OO" e Id Codice "9999999999") ? Nelle FAQ la soluzione (a settembre 2017) è stata indicata anche per il caso di acquisti da Isole Canarie, Livigno o Campione d'Italia.  La soluzione di intersecare "IDfiscale" del fornitore con "valori bolletta" non è praticabile in molti casi (ad esempio quando l'importazione a monte non ha un acquisto cioè un fornitore)	Faq 

27

Spesometro - bollette d'importazione


FAQ  
23/1/2018

Fatture elettroniche  
Corrispettivi elettronici

Info e Assistenza online

**D. Dati Fattura - Bollette doganali - Con riferimento alla comunicazione delle "bollette doganali" nel prospetto "DTR" della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore extracomunitario. **Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.****


R. Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi "Identificativo Paese" e "Identificativo Fiscale" del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo "Identificativo Paese" viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo "Identificativo Fiscale" che, quindi, può essere valorizzato liberamente.

Il comma 2 dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/1972 specifica che "Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o **bolletta**, il numero progressivo ad essa attribuito, **la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti**, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota".

Conseguentemente, **si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare.**

Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e **nelle more di un loro rapido adattamento, si consente di valorizzare**, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento IdFiscaleIVALdCodice con una sequenza di undici "9".



L'Ae continua a "dimenticare" la diversa vecchia interpretazione della C.M. 874/33650 del 19/12/1972



... cioè il sistema prenderà sicuramente la soluzione transitoria anche nel 2018

28

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018




Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Fatturazione elettronica 2019 

## SANZIONI INOTTEMPERANZA FORMATO

Comma 909 a/7 L. 205/2017


Riscrittura art. 1, co.6, D.Lgs 127/2015

**Fornitore** → **Sanzioni violazioni obbligo formato elettronica fattura**  
L'emissione della fattura in formato cartaceo è sanzionata con le stesse sanzioni dell'omessa fatturazione ossia dal 90 al 180% dell'Iva con minimo di € 500 per fattura.

↓

**Cliente (B2B)** → **Obbligo del cessionario/committente di adempiere all'inottemperanza del fornitore, attraverso il sistema di interscambio, agli obblighi dell'art. 6, co.8, del D.Lgs 471/97 pena sanzione del 100% dell'Iva con minimo di € 250 (ossia disciplina dell'autofattura denuncia).**

31

Fatturazione elettronica 2019 (rectius 2018) 

## OBBLIGHI ANTICIPATI DAL 1/7/2018

Comma 917 L. 205/2017

**Carburanti** → *a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori**;*

**Subappalti lavori pubblici** → *b) prestazioni rese da soggetti **subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.*


Per **filiera delle imprese** si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, **anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale**, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici **CUP e CIG** di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle **fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica**

32

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Fatturazione elettronica 2019 

## SPESOMETRO TRANSFRONTALIERO MENSILE

**Comma 3-bis art. 1 D.Lgs 127/2015 introdotto da co. 909 a/4 L. 205/2017**


*I soggetti passivi di cui al comma 3 trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni **di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti** nel territorio dello Stato, **salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche** secondo le modalità indicate nel comma 3. La trasmissione telematica è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.*

**Scadenza** → Fine mese successivo (era il 5° gg nel DDL)


**Sanzioni Co.915** → Art. 1 co.2-  
quater D.Lgs  
471/97

- 2 euro per omessa o errata trasmissione singola fattura (max 1000 euro a trimestre); riduzione 50% entro 15 gg (max 500);
- no art. 12 Dlgs 472/97

33

Fatturazione elettronica 2019 

## SCENARIO FATTURAZIONE ELETTRONICA



### DUE CALCOLI SUL NUMERO ADEMPIMENTI COMUNICATIVI

Anno	Adeempimenti obbligatori	Totale
2017	2 spesometri semestrali 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2018	2 spesometri semestrali (4 trimestrali) 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	6
2019	12 comunicazioni mensili fatture da/verso non stabiliti + trasmissione generalizzata fatture elettroniche 4 comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva	<b>16</b> (+ fatture elettroniche giornaliere)

**+** dichiarazioni redditi, Irap, Iva, Cu e 770, dichiarazioni d'intento, Intrastat, ecc


**-** Eliminazione Intra acquisti trimestrali, black list, San Marino, comunicazione noleggi, comunicazione beni ai soci (D.L. 193/2016)

34

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Fatturazione elettronica 2019 (*rectius* 2018) 

## ABOLIZIONE SCHEDA CARBURANTI DAL 01/07/2018

Commi 917 + 920-927 L. 205/2017

**Gestore impianto stradale** →

- Obbligo fatturazione elettronica per cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come **carburanti per motori** (co. 917 L. 205)
- Obbligo trasmissione telematica corrispettivi (co. 1-bis art. 2 D.Lgs 127/2015 introdotto da L. 205)


N.B. Rimane esonero certificazione verso clienti fuori esercizio impresa ... (art. 2 lett. b DPR 696/96)  
N.B. credito d'imposta 50% commissioni carte credito pagate dal gestore

Obblighi dal 1 luglio 2018

**Obblighi documentali cessionario/committente soggetto passivo** →

- Abrogazione scheda carburante ex DPR 444/97
- Obbligo documentazione **con fatturazione elettronica** degli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (Integrazione art. 22 co.3 DPR 633/72)
- Per detrazione Iva (integrazione art. 19bis1 DPR 633/72) e deduzione costo (integrazione art. 164 Tuir) è richiesto che l'operazione di acquisto sia provata dal pagamento mediante **carte di credito, carte di debito o carte prepagate ... o altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**

35

Fatturazione elettronica 2019 

## ALTRE NOVITA'

Commi 909 L. 205/2017

### Incentivo tracciabilità pagamenti (riscrittura art. 3 D.Lgs 127/2015)

Riduzione di **2 anni** dei termini di accertamento per chi effettua tracciatura pagamenti effettuati e ricevuti > € 500

**N.B.** Per commercianti e assimilati vale solo in presenza di opzione trasmissione corrispettivi ex art. 2.


La soglia è di € 30 in vigore del regime opzionale D.lgs 127/15 in vigore fino al 31/12/2018

N.B. Eliminato (dal 2019) rimborso prioritario e incondizionato riconosciuto ai "pionieri" che hanno effettuato l'opzione FE per 2017 o 2018.

### Semplificazioni amministrative e contabili (riscrittura art. 4 D.Lgs 127/2015)

Professionisti e imprese in semplificata compresi coloro che hanno optato per trasmissione telematica corrispettivi

- il fisco metterà a disposizione i prospetti di liquidazione periodica Iva, bozza della D.A.Iva e Redditi nonché F24 con importi da versare compensare o chiedere a rimborso
- per detti soggetti **che si avvarranno** dei citati elementi vien meno l'obbligo di tenuta dei registri Iva art. 23 e 25 del DPR 633/72


Fisco telematico o telematico ? 

36

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Altre novità adempimenti 


## NOVITA' STAMPA REGISTRI IVA

**Art. 19-octies, comma 6, DL n. 148/2017**


**Art. 7 D.L. 357/94**  
4-ter. A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza.

Novità dal 6/12/2017


**4-quater.** In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta dei registri di cui agli [articoli 23 e 25](#) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con sistemi elettronici è, in ogni caso, considerata **regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, **se** in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano **aggiornati sui predetti sistemi elettronici** e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza.

 La novità vale solo per **registro Iva vendite** e **registro Iva acquisti**. Non è citato, ad esempio, il registro corrispettivi, il registro delle movimentazioni a titolo non traslativo ex art. 50 co.5 ecc




37



Altre novità adempimenti 

## CHIARIMENTI TERMINI STAMPA LIBRI/REGISTRI (o conservazione sostitutiva a norma)

 Entro 3 mesi dalla scadenza della dichiarazione annuale

A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle **relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi**, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza (articolo 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357/1994)

 Per registri Iva quale dichiarazione ?  In un'ottica di semplificazione  **Redditi (R.M. 46/E del 10/04/2017)**


 E se il periodo d'imposta non coincide con l'anno solare ? (es. 1.7.2015-30.6.2017)  **Entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi presentata successivamente al 31/12.**  
(es. DR periodo 1.7.2015-30.6.2016 → scadenza pres. 31.3.2017 → termine stampa/conservazione 30.06.2017)

38

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Altre novità adempimenti 

~~Mancata stampa del registro Iva meccanografico~~


~~Cassazione 22188/2015~~

~~La mancata stampa su carta cartacea del registro tenuto in modo meccanografico ex art. 7 co. 4-ter D.L. 357/94 legittima il **disconoscimento della detrazione** (la norma non consente di omettere la stampa ma solo il differimento del termine)~~

~~Tuttavia possibilità contribuente presentare istanza di rimborso (se i termini non sono scaduti)~~

~~Il disconoscimento della detrazione porta all'infedeltà della dichiarazione annuale~~

39

Vicenda Intra acquisti 2017-2018 


**1<sup>^</sup> puntata** **NOVITA' DAL 01/01/2017 ????**  
**SOPPRESSIONE INTRASTAT ACQUISTI**


**Art. 4 co.4/b del D.L. 193/2016**

*"limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse"*

Soppressione Intra 2-quater → tout court

Soppressione Intra 2-bis → vale anche per movimenti statistici ????

E l'Istat come la pensa ? 

Nota Dogane  Rimane obbligo per operazioni dicembre e IV° trimestre 2016

10/1/2017 n. 244/RU

40

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Intrastat Vicenda Intra acquisti 2017-2018 

**2^ puntata** ... ma per gennaio 2017 l'Intra 2-bis rimane (solo) per i mensili

**Comunicazioni relative ai modelli INTRA-2**

Nell'ambito della conversione in legge del DL n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe"), è imminente la formalizzazione di misure, già approvate dal Senato, che posticipano di un anno gli effetti della soppressione delle comunicazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea (Modelli INTRA-2).

Nelle more della definizione del quadro giuridico e considerato che, in base al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 (e successivi regolamenti di modifica ed attuazione), concernente le statistiche relative agli scambi di beni tra Stati membri dell'Unione Europea, l'Istat deve comunque **raccolgere a fini statistici le informazioni relative agli acquisti intracomunitari di beni per il mese di gennaio 2017, si comunica che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni in questione permane solo a carico dei soggetti passivi Iva già tenuti alla presentazione mensile dei Modelli INTRA-2 per gli acquisti di beni** ovvero che rientrano in tale periodicità in base all'ammontare delle operazioni intracomunitarie di acquisto di beni per un valore superiore a € 50.000,00 nel IV trimestre 2016 ovvero a gennaio 2017.


Tali soggetti, pertanto, sono tenuti ad effettuare, con le consuete modalità, la comunicazione mensile dei Modelli INTRA-2 compilando integralmente tali Modelli e a procedere al loro invio utilizzando gli usuali canali telematici (Servizio telematico doganale e Entratel), al fine di rispettare gli obblighi statistici definiti a livello UE.

Roma, 17 febbraio 2017

**Intra 2-bis → solo per i mensili**  
**Intra 2-quater → per nessuno**

Era ragionevole ritenere che il chiarimento valesse anche per i mesi successivi ma il milleproroghe, invece, ha ripristinato tutto

41

Intrastat Vicenda Intra acquisti 2017-2018 

**3^ puntata** **NOVITA' DAL 01/03/2017** **Decreto "milleproroghe"**

**LA SOPPRESSIONE E' RINVIATA**

Art. 13, commi da 4-ter a 4-quinquies  
**D.L. 244/2016 conv. L. 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U. 28/2/2017)**

*Gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizi ricevute .... previsti dall'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 ... nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 ... sono prorogati al 31 dicembre 2017.*

**... la saga continua (ed il testo "non regge")**

+ provvedimento da emanare entro 90 gg per definire, con efficacia dal 2018, significative misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti finalizzate a garantire anche la qualità e completezza delle informazioni statistiche ... prevedendo, in particolare riduzione al minimo dei soggetti coinvolti

+ eliminazione dal 2018 dell'Intra 2-quater e 1-quater

Eliminazione incompatibile con art.262 Direttiva Iva

E per chi opta per trasmissione fatture? Letteralmente rimane esonero e si torna da punto a capo con problemi ISTAT  
E con Statuto contribuente, decreto sviluppo, decreto del fare?

**Contrasto con altre norme**

42

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Intrastat
Vicenda Intra acquisti 2017-2018

---

**... il ripristino vale da febbraio 2017 (ma i ritardi saranno tollerati)**

**Comunicazioni relative ai modelli Intrastat**

Nelle more della definizione del quadro giuridico relativo agli adempimenti in materia di Intrastat, per il mese di gennaio 2017 è stato precisato con il comunicato stampa del 17 febbraio 2017 che l'obbligo di trasmissione delle comunicazioni Intra-2 permane, ai soli fini statistici, a carico dei soli soggetti passivi IVA già tenuti alla presentazione mensile di detti modelli. Sulla base di tali precisazioni i contribuenti interessati hanno, per la quasi totalità, adempiuto correttamente all'obbligo.

Ferma restando la validità di tali indicazioni per il mese di gennaio 2017, si rileva che, a partire dagli adempimenti relativi al mese di febbraio, occorre far riferimento ad un mutato quadro giuridico. L'entrata in vigore della legge n. 19 del 28 febbraio 2017, di conversione del D.L. n. 244/2016 (cosiddetto "Decreto Milleproroghe") ha determinato la proroga degli obblighi Intrastat vigenti alla data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016 e, dunque, il ripristino dell'obbligo per il 2017 di comunicazione dei dati fiscali mensili e trimestrali, oltre che dei dati statistici per i contribuenti mensili, cioè di comunicazione degli elenchi acquisti (INTRA2) mensili e trimestrali di beni e servizi. Data la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione, rispetto alla scadenza di fine marzo, non saranno sanzionati.

Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno, tuttavia, lavorando alla predisposizione del provvedimento di semplificazione previsto dalla l. 19/2017, con l'obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat.

In merito alle semplificazioni saranno sentiti i rappresentanti delle categorie economiche interessate e sarà garantita tempestiva comunicazione delle semplificazioni previste al fine di rispettare le tempistiche necessarie per l'adeguamento delle procedure informatiche.

Roma, 16 marzo 2017 43

Novità Intrastat 2018

---

**SEMPLIFICAZIONI ELENCHI PERIODO DAL 01/01/2018**

**Prov. Ae, Ad, Istat 25/09/2017 + Nota Ad 9/10/2017**

INTRA 2 - NUOVE REGOLE	
Intra 2-bis e Intra 2-quater  Gli elenchi acquisiscono valenza solo ai fini statistici  Cambiano quindi impatti sanzionatori?!	<p><b>PERIODICITA' MENSILE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aumento soglia da "superiore a" euro 50.000 a "uguale o superiore a" euro 200.000 trimestrali, per i beni, ed euro 100.000 per i servizi; l'obbligo scatta se la soglia è raggiunta in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.</li> <li>A differenza del passato le soglie operano in maniera indipendente.</li> <li>Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre (Intra-quater).</li> </ol> <p><b>PERIODICITA' TRIMESTRALE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Abolizione elenchi (dati acquisiti attraverso spesometro o fatture elettroniche)</li> </ol> <p><b>INDIPENDENZA DELLE CATEGORIE - ESEMPIO</b></p> <p>Se nel corso di un trimestre un soggetto passivo ha realizzato acquisti Intra di beni pari a euro 300.000 e servizi per euro 10.000, l'obbligo mensile riguarda solo gli acquisti dei beni e non quelli dei servizi ricevuti (Provvedimento Ae/Ad n.194409/2017).</p>

44

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Novità Intrastat 2018

## SEMPLIFICAZIONI ELENCHI PERIODO DAL 01/01/2018

Prov. Ae, Ad, Istat 25/09/2017 + Nota Ad 9/10/2017

INTRA 1 - NUOVE REGOLE

<p style="font-size: x-small; text-align: center;">Intra 1-bis e Intra 1-quater</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; font-size: x-small; margin-top: 10px;">                     Gli elenchi mantengono valenza sia fiscale che statistica                 </div>	<p><b>PERIODICITA' MENSILE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentazione ancorata alla soglia "superiore a € 50.000" trimestrali (già prevista dall'art. 2, co.1/b, del D.M. 22/2/2010).</li> <li>2. Introduzione, per gli Intra 1-bis delle cessioni, della facoltà di non compilare i dati statistici per i mensili che non hanno realizzato, in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intra per un ammontare "uguale o superiore a € 100.000" trimestrali.</li> <li>3. Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre (Intra-quater).</li> </ol> <p><b>PERIODICITA' TRIMESTRALE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Per chi non è obbligato a quella mensile.</li> <li>2. Per il "codice servizio" (CPA) riduzione da 6 a 5 cifre.</li> </ol>
---	---

🗨️ Determinazione secondo regole tradizionali (no principio autonomia categorie)

45

Novità Intrastat 2018

## PRINCIPIO INDIPENDENZA CATEGORIE

Motivazioni Provvedimento 25/09/2017

"Il nuovo sistema richiede evidentemente che la verifica in ordine al superamento della soglia sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni. Le soglie operano in ogni caso in maniera indipendente: il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni".

⚠️ 4 o 2 ?

1 Acq. beni

OK  
Intra 2

2 Acq. servizi

3 Cessione beni

?  
Intra 1

4 Servizi resi

NUOVE REGOLE INDIPENDENZA

MESE	Acq. beni	Acq. servizi	Periodo
...	< soglia	< soglia	...
<b>Totale 3 °trim</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 60.000</b>	
10/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
11/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
12/2017	€ 40.000	€ 80.000	Mensile sia beni che serv.
<b>Totale 4 °trim</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 100.000</b>	←
Gennaio 2018	€ 250.000	€ 30.000	Trimestrale beni (abrogato) Mensile servizi

STOP NO → VALE VECCHIE REGOLE ART.2 DM 22/10/10

MESE	Cessioni	Serv. resi	Periodo
...	< soglia	< soglia	...
<b>Totale 3 °trim</b>	<b>€ 30.000</b>	<b>€ 60.000</b>	
10/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
11/2017	€ 10.000	€ 10.000	Mensile sia beni che serv.
12/2017	€ 40.000	€ 80.000	Mensile sia beni che serv.
<b>Totale 4 °trim</b>	<b>€ 60.000</b>	<b>€ 100.000</b>	←
Gennaio 2018	€ 60.000	€ 30.000	Mensile sia beni che serv.

46

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

## RECUPERO IVA NON DOVUTA (ADDEBITATA PER ERRORE)

47

Recupero Iva non dovuta/add.per errore

### IN CASO DI ERRATA FATTURAZIONE

Percorsi del fornitore



Nota di variazione (accredito) ammessa entro i termini di un anno  
(art. 26 co.3 DPR 633/72)



Oltre i termini suddetti

→ Istanza di rimborso anomalo ex art. 21 D.Lgs 546/92 entro 2  
anni dal versamento ...

→ Dimostrando restituzione alla controparte  
(Cass 2274/2004; Cass 2868/1999; R.M.108/E/2010; R.M.  
15/E/2013)

Dal  
12/12/2017  
Art. 30-ter



Istanza entro 2 anni da notifica accertamento altro Stato UE, nel  
caso di vendite a distanza B2C (art. 11-quater D.L. 35/2005)

48

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Recupero Iva non dovuta/add.per errore



## NOVITÀ LEGGE EUROPEA 2017

L. 167/2017 in vigore dal 12/12/2017

### Art. 30-ter DPR 633/72 – Restituzione dell'imposta non dovuta

**"1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.**

**2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.**

**3. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale".**

49

Recupero Iva non dovuta: *rectius*  
detrazione con sanzione fissa



## NOVITÀ LEGGE STABILITÀ' 2018

Co. 935 L. 205/2017 in vigore dal 01/01/2018

Detrazione illegittima = sanzione da 90 a 180%

Problema (giurisprudenza) anche per Iva addebitata per errore (c.d. Iva fuori conto)

### "Soluzione" tramite integrazione comma 6 art. 6 D.Lgs 467/97

*... "In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, **fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale"***

Osservazioni/note

- ➔ Similitudine con disciplina assolvimenti irrituale in operazioni r.c. (co.9-bis1 e 9-bis2)
- ➔ Quale il significato del termine "restituzione ... esclusa" dell'ultimo periodo? Copia incolla dell'ultimo periodo dell'art. 30-ter? Qual è la relazione/convivenza con la disciplina del nuovo art. 30-ter?

50

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## BENI SIGNIFICATIVI NELL'IVA IN EDILIZIA

51

Disciplina beni significativi



### BENI SIGNIFICATIVI - INTERPRETAZIONE AUTENTICA

#### Art. 1 co. 19 Legge 205/2017

Ai sensi dell'articolo 1, co. 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 7, co.1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché il D.M. 29 dicembre 1999, si interpretano nel senso che

→ l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate **si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale**, come individuato nel citato decreto ministeriale;

→ come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi.

→ La fattura emessa ... dal prestatore che realizza l'intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l'oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto DM, che sono forniti nell'ambito dell'intervento stesso.

Recepita  
(in parte)  
CM  
12/E/2016

Recepita  
C.M.71/E/  
00 + RM  
25/E/15

Recepita  
C.M.  
71/E/00


Sono fatti salvi i comportamenti difformi tenuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.  
Non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate.

52

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



**IVA 10% EX ART. 7 CO.1/B LEGGE 488/99**

**D.M. 29/12/1999**

Elenco tassativo ma "a-tecnico"


**Limitazione in presenza di beni significativi**

Sono considerati beni significativi:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni e interni;
- caldaie; { Comprese stufe a pellet se hanno la stessa funzionalità della caldaia e cioè riscaldano il fluido vettore che alimenta l'impianto di riscaldamento (interpello 22/5/2014 n. 954-31/2014)
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Per tali beni l'aliquota ridotta del **10% si applica (solamente) fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni.**  
Per il corrispettivo rimanente, si applica iva ordinaria.

Beni considerati nella loro interezza; No singole parti e pezzi staccati (es. bruciatore di una caldaia)  
CM 71/E/2000

 Il valore dei beni significativi va **distintamente indicato in fattura** distinguendo, inoltre, la parte soggetta ad Iva al 10% da quella ad Iva ordinaria (C.M.71/E/2000).

53



**Determinazione valore beni significativi**

- "assume rilievo l'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le **condizioni contrattuali**. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata"
- ... pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale della parti, si **deve tener conto** di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni significativi e, dunque, **sia delle materie prime che della manodopera impiegata** per la produzione degli stessi.

C.M.71/E del 7/4/2000

R.M. 25/E del 6/3/2015

**Inapplicabilità per le prestazioni professionali**

- **Non rientrano** nell'agevolazione le **prestazioni rese da professionisti** (ingegneri, architetti, geometri, ecc.) in quanto non hanno ad oggetto la materiale realizzazione dell'intervento ma risultano a queste collegate solo in maniera indiretta. Tali prestazioni vanno, perciò, fatturate con aliquota ordinaria


C.M.71/E/2000 punto 3.1


54

*Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi*

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Disciplina beni significativi		
<b>Inapplicabilità nel rapporto di subappalto</b>		
<ul style="list-style-type: none"><li>In linea generale, ai <b>subappalti</b>, si applica lo stesso trattamento tributario previsto per gli appalti considerato che essi concorrono alla realizzazione dell'opera finale (C.M. 21/02/1973 n. 20/52657; C.M. 01/03/2001 n. 19/E, p.2.2.12; R.Ae n.474/E del 05/12/2008).</li><li>Nel caso di interventi di <b>manutenzione ordinaria o straordinaria</b> agevolati ai sensi dell'art. 7, co.1, lett. b) della Legge n. 488/99, tale orientamento <b>non</b> risulta, tuttavia, <b>applicabile nel rapporto fra subappaltatore ed impresa appaltatrice</b> poiché non è evidentemente possibile realizzare il raffronto tra il valore dei beni forniti nell'ambito del complessivo intervento di recupero ed il valore di quest'ultimo. Per tali operazioni, che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento (così come per le forniture di beni rese nei confronti dell'appaltatore o prestatore d'opera), dovranno essere, pertanto, applicate le normali aliquote previste per i beni o servizi oggetto della fornitura.</li><li>Tali beni e servizi verranno comunque assoggettati ad Iva agevolata nella successiva fase di riaddebito al committente da parte dell'appaltatore, in quanto confluiranno nel corrispettivo globale dell'intervento di recupero.</li></ul>	<b>C.M. 71/E/2000 punto 3.2</b>	
<b>Inapplicabilità nel reverse charge</b>		
<p><i>Tenuto conto</i>", dice l'Agenzia, "dei meccanismi applicativi previsti dall'art. 7 co. 1 lett. b) e delle disposizioni comunitarie in attuazione della quale la norma è stata emanata" e del fatto che "la disposizione in materia di beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali" non può trovare applicazione nelle ipotesi di cui all'art. 17 co.6 lett. a-ter) che, come noto, riguardano esclusivamente contesti B2B.</p>	<b>C.M.37/E/2015 § 13; C.M. 27/E/2016 § 5.2</b>	
		55

Disciplina beni significativi		
<b>Il caso delle "tapparelle"</b>		<b>1/3</b>
Quesito (in sintesi).		
Si chiede di chiarire se le componenti e le parti staccate dall'infisso, come ad esempio le <b>tapparelle</b> e i materiali di consumo utilizzati in fase di montaggio, possano essere considerati come non facenti parte dell'infisso e – ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% – possano essere trattati al pari della prestazione di servizio.		
Risposta fornita al Telefisco 2016 ↓	Risposta ufficializzata nella C.M. 12/E/2016 ↓	
Con R.M. 6 marzo 2015, n. 25, è stato chiarito che il valore dei "beni significativi" deve essere determinato in base ai principi di carattere generale ... In particolare, come precisato nella CM 71/E/2000, "assume rilievo l'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in base al quale la base imponibile Iva è costituita dall'ammontare dei corrispettivi dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali. Come valore dei beni elencati nel decreto ministeriale 29 dicembre 1999 deve quindi essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti nell'esercizio della loro autonomia privata. Tale valore dovrà, comunque, pur nel rispetto dell'autonomia contrattuale della parti, tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni significativi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi.	<i>Parte del testo confermata</i>	
		56

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi


# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Disciplina beni significativi APINDUSTRIA  
confimiVICENZA

---

**Il caso delle "tapparelle"** 2/3

<p>Con riferimento alle <b>"parti e pezzi staccati di beni significativi"</b>, la suddetta Circolare ha, inoltre, chiarito che "il limite di applicabilità dell'agevolazione previsto per i beni significativi concerne i beni, indicati nel decreto Ministeriale, considerati nella loro interezza e non è riferibile alle singole parti o pezzi staccati che li compongono".</p> <p>Le componenti staccate, quando vengono fornite nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di recupero agevolato, non assumono rilevanza autonoma ma confluiscono nel trattamento fiscale previsto per la prestazione</p>	<p>Tutto ciò premesso, si ritiene che, ove nel quadro dell'intervento di installazione degli infissi siano forniti anche <b>componenti e parti staccate degli stessi</b>, sia <b>necessario verificare se tali parti siano connotate o meno da una autonomia funzionale rispetto al manufatto principale. Solo in presenza di detta autonomia il componente, o la parte staccata, non deve essere ricompresa nel valore dell'infisso</b>, ai fini della verifica della quota di valore eventualmente non agevolabile.</p> <p><b>Se il componente o la parte staccata concorre alla normale funzionalità dell'infisso, invece, deve ritenersi costituiscare parte integrante dell' infisso stesso.</b> In tale ipotesi, il valore del componente o della parte staccata deve confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.</p>
<p>Tutto ciò premesso, con riferimento al quesito prospettato, si ritiene che <b>le componenti e le parti staccate degli infissi (quali le tapparelle), fornite in fase di installazione degli stessi, costituiscano parte integranti degli infissi</b> e che, dunque, il loro valore debba confluire, ai fini della determinazione del limite cui applicare l'agevolazione, nel valore dei beni significativi e non nel valore della prestazione.</p>	

57

Disciplina beni significativi APINDUSTRIA  
confimiVICENZA

---


**Il caso delle "tapparelle"** 3/3

↓

Ipotetica chiave di lettura (non ufficiale)


2

1




**Criterio inserito nella norma di interpretazione autentica (co. 19. L. 205/2017)**

Componente /parte staccata	Normale funzionalità dell'infisso senza il componente/parte staccata	Autonomia funzionale del componente/parte staccata rispetto all'infisso	Inquadramento del componente/parte staccata
Maniglia e vetro	Si ritiene di NO	Si ritiene di NO	Bene significativo
Tapparella	Potenzialmente SI (non tutti gli infissi hanno le tapparelle)	<b>Caso A</b> SI se lo scorrimento avviene con struttura separata	Si tratta di un bene diverso da quelli significativi
		<b>Caso B</b> No se lo scorrimento avviene tramite l'infisso (ad esempio guide e cassonetto nel monoblocco)	Considerando entrambi i criteri il caso è dubbio



Criterio non ripreso nella norma



Se considero solo quello dell'autonomia risolvo che la tapparella è un bene significativo

58

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Compensazioni e F24



## SOSPENSIONE MODELLI F24

### Comma 990 L. 205/2017

Introduzione **co. 49-ter** art. 37 D.L. 223/06

« 49-ter. L'Agenzia delle entrate **può sospendere, fino a trenta giorni**, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti **compensazioni che presentano profili di rischio**, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati. In tal caso la struttura di gestione dei versamenti unificati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili. **Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma. ...**

#### Esempi F24 oggetto di verifica (relazione DDL)

Utilizzo credito da parte di soggetto diverso dal titolare

Utilizzo crediti relativi ad anni molto anteriori

Crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo

59

Compensazioni e F24



## LE ALTRE REGOLE PER USO F24 TELEMATICO



Titolari di partita Iva → **obbligo utilizzo F24 telematico** (art. 37 co.49 D.L. 223/2006)



Titolari di partita Iva → **obbligo uso esclusivo canali telematici AE (no home banking)** per F24 con compensazioni credito Iva annuale o infrannuale, ovvero redditi e relative addizionali, ritenute alla fonte e imposte sostitutive, Irap e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU (art. 37 co.49-bis D.L. 223/2006 modificato da DL 50/2017 con effetto **da giugno 2017** come precisato nella R.M. 57/E/2017)



**Obbligo utilizzo F24 telematico** per F24 con compensazioni orizzontali (art. 11 co.2 D.L. 66/2014)




**Obbligo utilizzo uso esclusivo canali telematici AE (no home banking)** per tutti, se F24 chiude a saldo zero (art. 11 co.2 D.L. 66/2014)

60

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018


Compensazioni e F24 

## NOVITÀ ART. 3 D.L. 50/2017 – COMPENSAZIONI E VISTO

**Modifiche disciplina crediti Iva, redditi, Irap, ritenute**

<p><b>Crediti Iva</b> Art. 10 DL 78/2009</p>	<p>1. Obbligo visto per compensazioni orizzontali over € 5.000 (non più 15.000)</p> <p>2. Atto di recupero per utilizzi senza visto o con visto "irregolare" senza possibilità di versamento in compensazione</p> <p>3. Divieto utilizzo pag. in compensazione atti di recupero</p>
<p><b>Crediti IIDD, IRAP, ritenute</b> Art. 1 co. 574 L. 147/2013</p>	
<p><b>Decorrenza</b> Le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, alle <b>dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017 (R.M. 57/E del 4/5/2017)</b>.</p> <p>→ OK quindi per utilizzo compensazione fino a € 15.000 per la DAI presentata il 28/2/2017</p> <p>→ attenzione per DAI tardiva</p>	
<p><b>Crediti Iva</b> Art. 10 DL 78/2009</p>	<p>4. obbligo visto anche per la compensazione orizzontale del credito Iva sorto nel trimestre e risultante dall'istanza TR</p> <p>5. la compensazione orizzontale del credito Iva annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a € 5.000 euro annui, può essere effettuata già a partire dal decimo giorno successivo (e non più solo dal 16 del mese successivo) a quello di presentazione della dichiarazione/istanza</p>
<p><b>Crediti Iva</b> Art. 17 DLgs 241/1997</p>	
<p><b>Decorrenza</b> Ulteriori novità introdotte in sede di conversione del DL e in vigore dal <b>24/6/2017</b></p>	

61

Compensazioni e F24 

## COMPENSAZIONI ORIZZONTALI CREDITI IVA

Crediti emergenti da dichiarazioni presentate dal **24/4/2017** (R.M. 57/E/2017)



Gestione orizzontale del credito Iva		
Fino ad € 5.000 annui	Da € 5.000,01 annui	Da € 5.000,01 annui
La compensazione orizzontale con F24 è libera (per il credito trimestrale è comunque necessario aver già presentato il modello TR)	La compensazione orizzontale con F24 può essere eseguita solo <b>a partire dal 10° giorno successivo alla presentazione</b> della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge	Serve l'apposizione del "visto di conformità" sulla dichiarazione oppure (ove previsto) la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo
Utilizzabile anche l'home banking o remote banking (Cbi) ma (dal 1/10/2014) solo se saldo F24 > 0	Utilizzabile solo il canale Fisconline o Entratel (anche tramite intermediario abilitato)	

62

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI


Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018




Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018


Split payment	
<b>AMPLIAMENTO SPLIT PAYMENT</b>	
<b>Comma 1-bis art. 17-ter DPR 633/72 riformulato (da ultimo) dall'art. 3 D.L. 148/2017</b>	
<p>Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:</p> <p><b>0a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;</b></p> <p><b>0b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70 per cento;</b></p> <p>a) società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2), del codice civile, direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;</p> <p>b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);</p> <p>c) società partecipate, per una <b>percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70 per cento</b>, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);</p> <p>d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.».</p>	
	65

Split payment	
<b>2^ blocco</b>	
<b>Gli altri elenchi</b>	
<b>Elenchi 2017 (31/10/2010 - 3^ versione elenchi definitivi 2017)</b> <i>Trattasi della 6^ pubblicazione</i> <a href="http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/">http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-pagamenti-d.l.-n.50_2017-3-Rettifica-elenchi-definitivi/</a>	4
<b>Elenchi 2018</b> <a href="http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public">http://www1.finanze.gov.it/finanze2/split_payment/public</a>	6
<p>D.M. 23/1/2015 (modificato dal D.M. 20/2/2015, D.M. 27/6/2017, D.M. 13/7/2017, D.M. 09/01/2018) C.M. 1/E del 9/1/2015 C.M. 15/E/2015 R.M. 75/E/2016 C.M. 27/E/2017 C.M. 1/E/2018</p>	
	66

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI


Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Split payment 

**OPERAZIONI ESCLUSE**


- 1) Ai compensi per i quali l'ente o società è debitore d'imposta (**escluse quindi operazioni in reverse charge**)
- 2) Per le piccole spese dell'ente certificate tramite ricevuta fiscale, scontrino fiscale o altre modalità semplificate previste (CM 1/E/2015 e 15/E/2015).
- 3) Per le operazioni soggette a regimi speciali Iva come: regime monofasico art. 74, regime del margine (beni usati e agenzie viaggio); regimi speciali agricoltura; L. 398/91; intrattenimento e spettacoli viaggianti (CM 15/E/2015)
- 4) Operazioni nelle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo e in forza di una norma lo trattiene riversando alla PA committente solo il netto (CM15/E/2015)
- 5) Nel caso di rivalsa Iva da accertamento ex art. 60 co.7 (R.M. 75/E/2016)
- 6) ~~Ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo d'imposta sul reddito (comprese ritenute d'acconto CM 6/E/2015 § 8.7); l'esclusione non vale se le ritenute sono operate da terzi diversi dall'Ente (C.M. 15/E/2013 § 2)~~


67

Split payment 

**OPERAZIONI ESCLUSE**

+ (dal 01.07.2017) cessioni e prestazioni verso enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente a quelle afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico (art. 17-ter co. 1-quinquies)

+ (C.M. 27/E/2017) nelle operazioni permutative 

 **CM 27/E/17** OK funzionamento dichiarazioni d'intento esportatori abituali

68

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

69

Novità dichiarazione Iva 2018 (1/2)



### NOVITA' QUADRI DICHIARAZIONE ANNUALE


- Presentazione** → Scadenza 30/04/2019
- Frontespizio** → Eliminato riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante"
- VE** → Riformulazione descrizione VE38 operazioni in split payment per accogliere operazioni verso soggetti a perimetro allargato dal 1/7/2017
- Vj** → Soppressione VJ12 acquisto tartufi da raccoglitori occasionali  
→ Riformulazione VJ18 per accogliere estensione perimetro split payment per accogliere operazioni verso soggetti a perimetro allargato dal 1/7/17
- VO** → Imprese semplificate. Nuovo VO26 per esprime opzione art. 18 co.5
- VX** → Inserimento VX7eVX8 per Iva a debito o credito da trasferire alla controllante
- VM** → Sostituisce vecchio VH sez. II per immatricolazione auto UE

70

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018


Novità dichiarazione Iva 2018 (2/2)

**Novità dei quadri**

VH


**Variazioni comunicazioni liquidazioni periodiche**  
N.B. da usare solo in caso di integrazione/correzione dati per omissioni/errori CTL che si vuole gestire in DAI, ferma restando versamento sanzione ridotta per violazioni CTL  
N.B. Alternativa correggere CTL e non compilare VH DAI.  
N.B. In entrambi i casi rimane ferma sanzione CTL (€ 500-2000) eventualmente riducibile per ravvedimento (R.M. 104/E/2017)

VL 30  
versamenti



**N.B.** Implicitamente superata parte della C.M. 42/E/2016 § 4.3 che vietava di indicare il debito non versato come versato in proiezione di ravvedimento successivo alla DAI con utilizzo di credito sorto a fine anno; la novità assorbe necessità di presentare DAI integrativa

71

Novità rimborsi Iva

**INDENNIZZO COSTO POLIZZA (novità 2018)**

**Art. 7 L. 167/2017 (Comunitaria 2017)**

*Chiusura procedura d'infrazione n. 2013/4080*

- 1. Ai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui all'articolo 38-bis, **comma 4**, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che richiedono un rimborso dell'IVA prestando la garanzia richiesta dallo stesso comma è riconosciuta, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, una somma pari allo **0,15 per cento dell'importo garantito per ogni anno di durata della garanzia**. La somma è versata alla scadenza del termine per l'emissione dell'avviso di rettifica o di accertamento ovvero, in caso di emissione di tale avviso, quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spettava il rimborso dell'imposta.
- 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale dell'IVA relativa all'anno 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre dell'anno 2018.
- 3. ... omissis ...

N.B. solo per i "non virtuosi"

Efficacia

72

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi



# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



## ALTRE NOVITA' REDDITI P.F.

73

Manovra 2018



### LE PROROGHE ASSENTI



Detrazione Iva acquisto immobili classe energetica A e B



Detrazione Irpef 20% acquisto unità immobiliari nuova costruzione da locare



Assegnazione/estromissione agevolata immobili

### QUELLE CHE NON MANCANO MAI



Rivalutazione terreni e partecipazioni (co.994-995 L. 205/2017)

### ... E QUELLE CHE NON SI ATTEDEVA



Slittamento al 2018 entrata in vigore dell'I.R.I. (co.1063 L.205/2017)




Slittamento entrata in funzione ISAF e proroga SS (co.931 L.205/2017)

74

Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI


Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Capital gain 

## NUOVO REGIME CAPITAL GAINS

Comma 999-1006 L. 205/2017

**PARTECIPAZIONI QUALIFICATE**

ESERCIZIO REALIZZO	% IMPONIBILITÀ
FINO 2008	40%
2009-2017	49,72%
2018	58,14%
<b>DA 2019</b>	<b>SOSTITUTIVA 26%</b>

**PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE**

DATA REALIZZO	% RITENUTA
ENTRO 30/06/2014	20%
DA 01/07/2014	26%

77

Detrazioni/deduzioni 

## NOVITÀ PER DETRAZIONI E DEDUZIONI

D.L. 148/2017



- ➔ **DETRAZIONE IRPEF ALIMENTI A FINI MEDICI SPECIALI (19% per il 2017 e 2018)**
- ➔ **DETRAZIONE IRPEF CONTRIBUTI ASSOCIATIVI A SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO (19% max € 1.300)**
- ➔ **DETRAZIONE IRPEF CANONI DI LOCAZIONE STUDENTI FUORI SEDE (19% - ridotto a 50 distanza per zona montane/disagiata; rimane 100 km a prescindere da provincia per altre; er 2017 e 2018)**

78

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018



Materiale riservato ai partecipanti e alle Imprese associate Apindustria Confimi

# MANOVRA 2018 E NOVITA' FISCALI

Sala convegni Apindustria Confimi Vicenza - 25/01/2018

Organo di controllo Srl



## Legge delega riforma crisi d'impresa

Art. 14 L. 155/2017

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei principi e criteri

...

g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina **dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata**, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;

...

Pubblicazione decreti attuativi ?????

175.000 Srl potenzialmente coinvolte

81

Materiali riservati ai partecipanti e alle imprese associate Apindustria Confimi